

	COMUNE DI PERTICA BASSA PROVINCIA DI BRESCIA CAP 25078 TEL. (0365) 821131 – FAX (0365) 821195	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 04.04.2016
---	--	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4 DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04.04.2016

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI EMERGENZA/PROTEZIONE CIVILE.

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **QUATTRO** del mese di **APRILE**, alle ore 21.00 nella sala delle adunanze presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza del Sindaco, Dott. Manuel Nicola Bacchetti, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

MANUEL NICOLA BACCHETTI	SINDACO	Presente
ANDREA BUTTURINI	CONSIGLIERE	Assente
ROMINA FACCHETTI	CONSIGLIERE	Presente
ILARIA BACCHETTI	CONSIGLIERE	Presente
ENNIO BONOMI	CONSIGLIERE	Presente
WILMA BONOMI	CONSIGLIERE.	Presente
FRANCESCA GARZONI	CONSIGLIERE	Presente
DAMIANO MUFFOLINI	CONSIGLIERE	Presente
DIEGO ARRIGHINI	CONSIGLIERE	Assente
NICOLA ARRIGHINI	CONSIGLIERE	Assente
VICTOR DAMIANI	CONSIGLIERE	Assente

PRESENTI N.7;
 ASSENTI N.4.

Assiste l'adunanza il **Segretario Comunale Reggente, Dott. Lorenzi Alberto**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco, Dott. Manuel Nicola Bacchetti**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al punto n. 4 dell'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 04.04.2016

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI EMERGENZA/PROTEZIONE CIVILE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il piano comunale di emergenza protezione civile del comune di Pertica Bassa che si compone dei documenti ed elaborati grafici e descrittivi di cui in allegato formanti parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Ricordata la legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile al quale è stato attribuito il compito di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo dei danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;

Atteso che la gestione associata è disciplinata dagli artt. 27 e ss. del Testo unico degli enti locali d. lgs. n. 267/2000, oltre che dalle leggi finanziarie di questi ultimi anni e, da ultimo, dalla legge Delrio. In particolare l'art. [14, comma 27](#), del [decreto legge n. 78/2010](#) dispone precisi obblighi a carico degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che possono utilizzare lo strumento della convenzione oppure istituire un'unione di comuni.

La gestione associata è una strada obbligata per i piccoli comuni (ossia quelli con popolazione fino a 5.000 abitanti), costretti a gestire in forma associata le loro funzioni fondamentali a norma dell'art. [14, comma 28](#), del d.l. n. 78/2010

L'art. 14 comma 28 del d.l. n. 78/2010 prevede quanto segue: "28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, (...) esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica."

Considerato che l'art. 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, ha stabilito quanto segue: "27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: 4(...) e) attività, in ambito comunale, di pianificazione, di *protezione civile* e di coordinamento dei primi soccorsi."

Atteso che restano in capo agli organi di governo dei singoli comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti; in particolare, i poteri del Sindaco in veste di autorità locale in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica (art. 50, commi 4-5, Tuel), oltre ai compiti esercitati come "ufficiale di governo" (art. 54, Tuel), come parzialmente confermato dalla legge Delrio (art. 1, commi 111-112, in materia di polizia municipale e di protezione civile.

Visti:

- la L.R. 12.05.1990, n. 54,
- la deliberazione G.R. 28.02.1997, n.6/25596:
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

- la L.R. 22 maggio 2004, n. 16 e successive integrazioni (aggiornato con il collegato ordinamentale 2010) recante “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile “- Pubblicata nel B.U.R. Lombardia 24 maggio 2004, n. 22, I S.O. e segnatamente l’art. 2 comma 2 a’ sensi del quale “2. *Nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, i comuni:a) si dotano, anche attraverso forme associative, di una struttura di protezione civile, coordinata dal sindaco. Tale struttura interviene, in particolare, per fronteggiare gli eventi di livello comunale e per assicurare la necessaria collaborazione alle operazioni di soccorso coordinate dalla provincia o dalla Regione; con le medesime finalità i comuni possono promuovere la formazione di un gruppo comunale di volontari di protezione civile, anche attraverso il convenzionamento con una o più associazioni di volontariato di protezione civile presenti sul territorio, assicurandone comunque la formazione di base e l'aggiornamento secondo gli standard minimi stabiliti dalla Regione;*
- la Delib.G.R. 24 marzo 2005, n. 7/21205, Direttiva regionale per l'allertamento per rischio idrogeologico e idraulico e la gestione delle emergenze regionali e la Delib.G.R. 22 dicembre 2008, n. 8/8753.

Atteso che *“In base alla Costituzione, «spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come un'entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parte del tutto. Ed è da notare, a questo proposito, che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale "primario" (sentenza n. 151 del 1986) ed "assoluto" (sentenza n. 641 del 1987), e deve garantire (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile dalle altre discipline di settore. Si deve sottolineare, tuttavia, che, accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possono coesistere altri beni giuridici aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi, giuridicamente tutelati. Si parla, in proposito, dell'ambiente come "materia trasversale", nel senso che sullo stesso oggetto insistono interessi diversi: quello alla conservazione dell'ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni» (vedi, ancora, la sentenza n. 378 del 2007).*

In questi casi, la disciplina unitaria di tutela del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materia di competenza propria, che riguardano l'utilizzazione dell'ambiente, e, quindi, altri interessi.

Ciò comporta che la disciplina statale relativa alla tutela dell'ambiente «viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza», salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell'ambiente.

E' dunque in questo senso che può intendersi l'ambiente come una «materia trasversale» (come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte; si veda, per tutte, la sentenza n. 246 del 2006), e non può certo dirsi, come vorrebbero le Regioni Veneto e Lombardia, che «la materia ambientale non sarebbe una materia in senso tecnico». Al contrario, l'ambiente è un bene giuridico, che, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, funge anche da discriminare tra la materia esclusiva statale e le altre materie di competenza regionale.”(Corte cost., 18/04/2008, n. 104)

Visto il [D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194](#) "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile";

Visto l'art. [4, comma 3](#), della [L.R. 22 maggio 2004, n. 16](#), per cui la Regione instaura un costante rapporto collaborativo con gli Organi dello Stato, con gli Enti Locali e gli enti e gli organismi, anche su base volontaria, operanti nell'ambito del territorio regionale in materia di Protezione Civile;

Preso atto delle decisioni assunte congiuntamente tra Regione Lombardia, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Direzione Regionale Lombardia), Province, Comunità Montane, Parchi e Associazione Nazionale Alpini(ANA) intervenute nel corso delle riunioni tenutesi rispettivamente in data 14 febbraio 2008 e 26 febbraio 2008, agli atti della U.O Protezione Civile Regione Lombardia; Delib.G.R. 2-4-2008 n. 8/6962 - Procedure operative per le attività antincendio boschivo da effettuarsi sul territorio regionale della Lombardia, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353. Pubblicata nel B.U. Lombardia 21 aprile 2008, n. 17.

Vista la convenzione tra la Regione Lombardia e l'Associazione Nazionale Alpini di cui alla Delib.G.R. n. 2911 del 6 luglio 2006)

Preso atto che l'attuazione delle varie attività di protezione civile, è attribuita a: Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, secondo le rispettive competenze;

Vista:

- la legge 15 marzo 1997, n. 59 e il Decreto legislativo n. 112 del 31.03.1992;
- le disposizioni urgenti in materia di protezione civile adottate, con l'Ord. n. 3885 del 2010, alcune disposizioni urgenti di protezione civile per far fronte alle diverse situazioni di emergenza verificatesi nel territorio nazionale. [O.P.C.M. 2 luglio 2010, n. 3885 \(G.U. 14 luglio 2010, n. 162\)](#);
- l'Ord. n. 3899 del 2010 con la quale vengono adottate alcune disposizioni urgenti di protezione civile per far fronte alle diverse situazioni di emergenza verificatesi nel territorio nazionale. [O.P.C.M. 24 settembre 2010, n. 3899 \(G.U. 2 ottobre 2010, n. 231\)](#)

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2002, n.5114 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 8 ottobre 2002, n.236 "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile."

Atteso che la legge n. 225/1992 ed il decreto legge n. 343/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401/2001, delineano in maniera precisa il quadro normativo di riferimento del "Servizio nazionale di protezione civile", istituito per l'assolvimento dei compiti di tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità da catastrofi e da altri eventi che determinano situazioni di rischio, alla cui attuazione provvedono, in evidente piena sintonia rispetto al decreto legislativo n. 112/1998, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata, nonché i cittadini, i gruppi associati di volontariato civile e gli ordini e collegi professionali.

Relativamente alla competenza degli enti territoriali, le disposizioni del decreto legislativo n. 112 del 1998 sulle situazioni emergenziali sono fatte espressamente salve dall'art. 5, comma 1, del citato decreto legge n. 343 del 2001.

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 112/1998, alle regioni spetta, sulla base degli indirizzi nazionali, la competenza in ordine alle attività di predisposizione dei programmi di previsione, prevenzione ed attuazione degli interventi urgenti in caso di calamità e di quelli necessari a garantire il ritorno alle normali condizioni di vita, unitamente alla formulazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza.

In capo alle province, ex art. 108, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 112/1998, è posta la competenza in ordine alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza, nonché all'attuazione delle attività di previsione e prevenzione previste dai relativi piani regionali, oltre che la vigilanza sulla predisposizione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da parte delle strutture provinciali di protezione civile.

Per i comuni, infine, persiste l'attribuzione, nell'ambito territoriale di competenza ed in quello intercomunale, di funzioni analoghe a quelle conferite alle amministrazioni provinciali, nonché l'ulteriore compito afferente all'attivazione dei primi soccorsi necessari a fronteggiare l'emergenza (art. 108, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 112/1998).

Visto l'art. 15 della legge 225/1992, come modificato dalla legge 12 luglio 2012 n. 100 ed in particolare:

- il comma 3 bis "il Comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali"

- il comma 3 ter "il Comune provvede alla verifica nell'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale trasmettendone copia alla regione, alla prefettura ufficio territoriale del governo e alla provincia territorialmente competenti";

Visto l'art. [2 comma 2 lettera b, della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16](#), il quale assegna ai comuni il compito di redigere il piano di emergenza comunale o intercomunale, sulla base della direttive regionali, anche in forma associativa ed, in ambito montano, tramite le Comunità Montane, ai sensi del [d.lgs. 267/2000](#), quale strumento più adeguato per soddisfare gli adempimenti previsti in capo al Sindaco della normativa vigente;

Richiamata la d.g.r. 16 maggio 2007, n. VIII/4732 con cui è stata approvata, a seguito del parere della competente commissione consiliare, la revisione della "Direttiva Regionale per la pianificazione di emergenza degli enti locali", che costituisce pertanto l'attuale riferimento per la redazione dei piani di emergenza comunali ed intercomunali sul territorio regionale;

Vista la D. Dirig. reg. 29/08/2011, n. 7831 recante "Approvazione del "Bando per l'erogazione di contributi agli enti locali per la redazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza comunali, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile" - Pubblicato nel B.U. Lombardia 31 agosto 2011, n. 35 - Allegato 3 Contenuti minimi del piano di emergenza comunale nel quale è detto che " *Ai sensi della [Delib.G.R. n. 8/4732 del 16 maggio 2007](#), i piani di emergenza comunali devono essere redatti in conformità alla «Direttiva regionale per la pianificazione di emergenza degli enti locali».*"

Visto il D.L. 15 maggio 2012, n. 59 recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile." nel testo convertito in legge [12/07/2012, n. 100](#)

In particolare, previo inserimento della lettera b-bis) nell'art. [1, comma 1, D.L. n. 59 del 2012](#), la [L. n. 100 del 2012](#) sostituisce l'art. [3, L. n. 225 del 1992](#) come segue: "Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2." Come si può vedere, si specifica che adesso ricadono nelle attività di protezione civile - quali ulteriori attività necessarie e indifferibili - anche quelle dirette al "contrasto dell'emergenza" e alla "mitigazione del rischio".

Il predetto d.l. n. 59/2012 convertito in legge n. 100/2012 ha inserito nell'art. [15, L. n. 225 del 1992](#), i nuovi commi 3-bis e 3-ter in cui si prevede, tra l'altro, che il comune approvi con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata della [L. n. 100 del 2012](#), il "piano di emergenza comunale" previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali

Atteso che, a seguito dell'emanazione della [L. 100/2012](#), con l'ausilio delle province della Lombardia, è stata effettuata una ricognizione dei piani di emergenza comunali e intercomunali esistenti sul territorio regionale.

Visto l'esito della prima ricognizione, riportata nel Decreto Dirigente Struttura Pianificazione Emergenza n. 12631 del 28 dicembre 2012, pubblicato sul BURL n. 2 del 7 gennaio 2013.

Rilevato che il suddetto decreto, in quanto ricognizione preliminare, concedeva 30 giorni di tempo dalla data di pubblicazione sul BURL, avvenuta il 7 gennaio 2013, ai comuni per segnalare eventuali correzioni, modifiche o integrazioni agli elenchi di cui all'Allegato A e B dello stesso.

Visto l'elenco, aggiornato alla data del 6 febbraio 2013, dei comuni dotati di piano di emergenza comunale, redatto in forma singola o associata, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione civile e pianificazione di emergenza, come riportato in forma tabellare nell'Allegato A ed in forma grafica nella carta sinottica Allegato B, parti sostanziali ed integranti del Decreto DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PIANIFICAZIONE EMERGENZA della Regione Lombardia 7 marzo 2013, n. 2005 Bollettino Ufficiale Regionale 11 marzo 2013, n. 11 recante "Ricognizione dei comuni dotati di piano di emergenza comunale di protezione civile alla data del 6 febbraio 2013. Aggiornamento del d.d.s. n. 12631 del 28 dicembre 2012"

Atteso che la Regione Lombardia, con l'applicazione del Reg. reg. n. 9 del 18 ottobre 2010 "Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile", ha previsto per i volontari l'obbligo di

partecipare, prima di qualsivoglia intervento in mansioni operative, ad attività di formazione e di addestramento conformi agli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale (vedi art. 7, comma 3).

Successive norme, quali il D.M. 13 aprile 2011 e il Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012, hanno introdotto concetti relativi agli scenari di rischio, legandoli all'intervento e ai compiti del Volontariato di protezione civile e demandando alle regioni il compito di elaborare adeguati piani formativi, di informazione e di addestramento.

Visto il decreto Regione Lombardia dirigente della struttura emergenza 7 agosto 2013, n. 7626 Bollettino Ufficiale Regionale 13 agosto 2013, n. 33 Modalità operative per la richiesta di attivazione dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del d.p.r. 194/2001, in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 concernente "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile" Allegato Modalità operative per l'applicazione della direttiva del presidente del consiglio dei ministri 9 novembre 2012

Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59 il quale dispone che "gli atti, i dati e i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge", il d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'Amministrazione digitale"

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Con voti favorevoli n.7 (sette), nessuno contrario e astenuto, espressi dai presenti in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il piano comunale di emergenza/ protezione civile che si compone dei documenti ed elaborati grafici e descrittivi di cui in allegato formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. **DI DICHIARARE** la presente, con separata ed unanime votazione in forma palese per alzata di mano, immediatamente eseguibile, a' sensi dell'art. 134 comma 4 del tuel D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza.

	<p align="center">COMUNE DI PERTICA BASSA PROVINCIA DI BRESCIA CAP 25078 TEL. (0365) 821131 – FAX (0365) 821195</p>	<p align="center">DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 04.04.2016</p>
---	--	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4 DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04.04.2016

<p>OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI EMERGENZA/PROTEZIONE CIVILE.</p>
--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Pertica Bassa, 04.04.2016

Il Responsabile del Servizio
 F.TO Dott. Bacchetti Manuel Nicola

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

Pertica Bassa, 04.04.2016

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
 F.TO Castelli Samantha

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue :

Il Sindaco
F.TO Dott. Manuel Nicola Bacchetti

Il Segretario Comunale Reggente
F.TO Lorenzi Dott. Alberto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
ART. 134 DEL D.Lgs. 18-8-2000 n. 267

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del verbale della su estesa Deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 32 della legge n. 69/2009, viene pubblicata oggi 20.04.2016 all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pertica Bassa, lì 20.04.2016

Il Segretario Comunale Reggente
F.TO Lorenzi Dott. Alberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Art. 134 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Pertica Bassa, lì 04.04.2016

Il Segretario Comunale Reggente
F.TO Lorenzi Dott. Alberto